



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Deliberazione Giunta regionale 20 settembre 2013 - n. X/705

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e comune di Como per il completamento delle opere di difesa idraulica e di valorizzazione del Lungolago Trento e Trieste - Piazza Cavour in comune di Como (legge n. 102/90 e l.r. 31/96) . . . . . 2

#### Deliberazione Giunta regionale 20 settembre 2013 - n. X/708

Ulteriori determinazioni in ordine alla misura "Credito Adesso" (d.g.r. n. 2411 /2011): modifica criteri attuativi linea "Generale" . . . . . 7

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta regionale

#### Presidenza

##### Decreto dirigente unità organizzativa 16 settembre 2013 - n. 8274

Presidenza - Sede territoriale di Monza Brianza - T.u. 11 dicembre 1933 - Regolamento regionale n. 2/2006 - Concessione alla società STMicroelectronics s.r.l. di derivare mod. 2,00 d'acqua pubblica sotterranea ad uso industriale a mezzo n. 11 pozzi di cui 9 ubicati in comune di Agrate Brianza e 2 ubicati in comune di Caponago (MB) - Pratica: MI02871998 . . . . . 11

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### Decreto dirigente struttura 20 settembre 2013 - n. 8439

Proroga avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 167/11 . . . . . 16

#### D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato

##### Decreto direttore generale 17 settembre 2013 - n. 8295

Accreditamento della seguente unità di offerta socio sanitaria: residenza sanitario assistenziale per anziani (R.S.A.) denominata "Casa di cura villa San Mauro" con sede in Pontida (BG), via Gambirago n. 570, gestita dall'ente "Casa di cura San Giuseppe s.r.l." con sede legale in Nembro, via Giovanni XXIII, n. 3, CF n. 94044100306, ed iscrizione nell'apposito registro regionale . . . . . 17

#### D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

##### Decreto dirigente struttura 9 settembre 2013 - n. 8044

R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 - Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal colatore Navigliaccio o Ticinello Occidentale e dalla Roggia Ticinello Mendosio o Tolentina o Roggia Marzo, originariamente assentita al consorzio Ticinello Mendosio (codice fiscale 80016480180) con decreto n. 69 rep. n. 9212 del 16 ottobre 1936 - Accertamento impegno deposito cauzionale . . . . . 18

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 25 settembre 2013

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 20 settembre 2013 - n. X/705

**Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e comune di Como per il completamento delle opere di difesa idraulica e di valorizzazione del Lungolago Trento e Trieste - Piazza Cavour in comune di Como (legge n. 102/90 e l.r. 31/96)**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»;
- la l.r. 1 agosto 1992, n. 23 «Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti a seguito delle avversità atmosferiche dell'estate 1987»;
- la d.c.r. 3 dicembre 1991, n. V/376, con la quale è stata approvata la proposta di «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como», ai sensi dell'art. 3 della legge 102/90;
- il d.p.c.m. 28 dicembre 1991 di approvazione del Piano sovrapposito;
- la d.c.r. 29 settembre 1999, n. V/1308, con la quale è stata approvata la proposta di «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco - Seconda fase», ai sensi dell'art. 3 della legge 102/90;
- il d.p.c.m. 10 gennaio 2003 di approvazione del Piano sovrapposito;

Ricordato che:

- nell'ambito del Piano di Difesa del suolo sopra citato assume particolare importanza quale «Azione speciale» l'intervento di salvaguardia della città di Como dalle esondazioni del lago nel comparto Piazza Cavour - Lungolaro Trento e Trieste;
- con d.g.r. 23 marzo 1993, n. 34383, è stato individuato il Comune di Como quale ente attuatore per l'intervento suddetto;

Considerato che il progetto predisposto dal Comune, oltre alla difesa idraulica della città ha affrontato anche il tema dell'inserimento architettonico dell'intero comparto nel contesto urbano, con importanti risvolti paesaggistico-ambientali, per un costo totale complessivo superiore al finanziamento a disposizione nell'ambito del Piano di difesa del suolo, ex l. 102/90;

Dato atto che, per quanto sopra, è stata positivamente espletata la procedura per integrare con fondi della l.r. 31/96 (fondi F.I.P. regionali) il progetto in parola, data la rilevanza paesistica infrastrutturale dell'opera;

Visti:

- il d.p.g.r. 15 settembre 2000, n. 21737, con il quale è stato approvato il progetto «Opere di difesa e protezione dalle esondazioni del lago nel comparto di Piazza Cavour, Lungo Lario Trento e Trieste, in comune di Como» - 1° lotto, per l'importo complessivo di € 8.263.310,39, ai sensi della l. 102/90;
- la d.g.r. 4 novembre 2002, n. VII/10922, con la quale è stato approvato il progetto «Opere di difesa e protezione dalle esondazioni del lago nel comparto di Piazza Cavour, Lungo Lario Trento e Trieste, in comune di Como», ai sensi della l.r. 31/96, per l'importo complessivo di € 13.944.137,98;
- la d.g.r. 21 febbraio 2003, n. VII/12181, con la quale è stato approvato il progetto «Opere di difesa e protezione dalle esondazioni del lago nel comparto di Piazza Cavour, Lungo Lario Trento e Trieste, in comune di Como», ai sensi della l.r. 31/96 a seguito del parere espresso dalla Commissione consigliare nella seduta del 5 dicembre 2002 per l'importo complessivo di € 13.944.336,28;

Visti:

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni ed integrazioni;
- la l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative (Collegato Ordina-

mentale 2007)»;

- la d.g.r. 21 marzo 2007, n. 4369, «Criteri per l'individuazione degli enti attuatori degli interventi di difesa del suolo, approvazione della Convenzione tipo che regola i rapporti Regione Lombardia - Enti Attuatori e definizione delle connesse modalità operative interne di raccordo»;

Considerato:

- che con determina del Direttore di Settore del Comune di Como n. 115 del 9 febbraio 2005 è stato approvato il progetto esecutivo revisionato, relativo ai lavori di realizzazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago nel comparto Piazza Cavour - Lungolago, per un importo complessivo di € 15.763.310,39, di cui € 12.100.000,00 per lavori (€ 800.000,00 per oneri relativi alla sicurezza), ed € 3.663.310,39 per somme a disposizione;
- che il Comune ha proposto una prima perizia di variante in corso d'opera volta a far fronte alle problematiche di inserimento paesaggistico dell'opera emerse nel settembre 2009 e ad alcune problematiche tecniche emerse in fase di cantiere, e che tale perizia è stata valutata positivamente nell'ambito della conferenza dei servizi conclusasi in data 18 febbraio 2010 e approvata a stralcio con determinazione dirigenziale n. 137/RG/22 febbraio 2010;
- con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 28 settembre 2009 avente ad oggetto: «Bilancio di previsione 2009. Stato di attuazione dei programmi e provvedimenti ex art. 193 del d.lgs. n. 267/2000 - conseguenti variazioni di bilancio», il Comune di Como ha stanziato l'importo di € 1.200.000,00 a titolo di integrazione del finanziamento destinato alla realizzazione delle opere per la difesa idraulica della città di Como;
- con d.g.r. 3 febbraio 2010 n. 11186 Regione Lombardia ha stanziato ulteriori € 2.100.000 a titolo di integrazione del finanziamento destinato alla realizzazione delle opere per la difesa idraulica della città di Como;
- con la stessa d.g.r. 3 febbraio 2010 n. 11186 Regione Lombardia ha promosso un «Concorso di idee» per l'individuazione e lo sviluppo delle linee per l'assetto architettonico e di arredo urbano definitivo del lungolago di Como con particolare riferimento al comparto interessato dai lavori in oggetto;
- che il Comune ha sviluppato una seconda perizia di variante, volta a risolvere alcune problematiche tecniche, e in particolare a ridurre l'impatto potenziale della fase di cantiere sugli edifici circostanti, prefigurando la necessità di una conclusiva perizia di variante 3 per il completamento delle opere, ivi compresa la sistemazione architettonica e la valorizzazione paesaggistica del lungolago; tale perizia è stata valutata positivamente nell'ambito della conferenza dei servizi conclusasi il 19 settembre 2011 e approvata con determinazione dirigenziale del Settore Reti n. 1394/RG/26 settembre 2011;

Dato atto che l'opera risulta finanziata per € 3.018.974,12 con fondi comunali (pari al 15,84%) e per € 16.044.336,27 con fondi regionali (pari al 84,16%), di cui € 10.329.137,98 a valere sui fondi ex l. 102/90, € 3.615.198,29 a valere sui fondi F.I.P. e 2.100.000,00 sui fondi per la difesa del suolo;

Preso atto che il Comune di Como, che ha promosso e sviluppato la progettazione dell'intervento e svolge il ruolo di stazione appaltante, ha manifestato l'intenzione di proporre una revisione progettuale, formalizzata con nota n. 37420 del 6 agosto 2012, finalizzata ad individuare soluzioni alternative a quelle prefigurate dal progetto approvato ed in corso di esecuzione per la messa in sicurezza della città, sia in ordine agli interventi previsti per il controllo delle esondazioni del lago e delle acque provenienti dalla città, sia in ordine alla sistemazione architettonica finale del lungo lago;

Considerato che:

- il Comune di Como ha consegnato il 31 maggio 2013 (in atti regionali Z1.2013.0010622 del 3 giugno 2013) uno Studio di Fattibilità per le opere di difesa idraulica del lungo lago di Como che ha approfondito il contesto geologico ed idrogeologico del sottosuolo del lungo lago, ha portato ad una rivisitazione dei volumi delle acque provenienti dalla città da gestire nelle vasche di raccolta, ha portato ad una serie di opere strutturali integrative di consolidamento delle opere previste nel progetto originario a seguito delle verifiche sismiche attivate a seguito della recente normativa in materia, nonché ha prospettato la sistemazione finale dell'assetto architettonico del lungo lago;

- il Gruppo di Lavoro regionale, istituito con d.d.g. n. 2528 del 19 marzo 2013, ha analizzato i contenuti dello Studio di Fattibilità ed ha espresso un parere positivo (nota G.d.L. del 18 giugno 2013), con osservazioni e raccomandazioni per la successiva fase di elaborazione della perizia di variante finale;
- in data 12 giugno 2013 il Comune di Como ha indetto una Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi della l. 241/1990 per raccogliere i pareri degli Enti competenti circa i contenuti dello Studio di Fattibilità. Tutti gli Enti intervenuti (Comune di Como, Regione Lombardia - D.g. Territorio, urbanistica e difesa del suolo e D.g. Ambiente, reti e Sviluppo Sostenibile, Soprintendenza territorialmente competente, Provincia di Como) hanno espresso il proprio assenso allo Studio di Fattibilità con suggerimenti e raccomandazioni specifiche;

Dato atto che il Comune di Como, unitamente allo Studio di Fattibilità, ha trasmesso con nota n. Z1.2013.0010622 del 3 giugno 2013 la stima del fabbisogno finanziario aggiuntivo da formalizzare, nei termini di legge, nella perizia di variante conclusiva per un importo di € 8.447.153,61 di nuovi lavori ed € 2.979.508,10 per la copertura dell'Accordo Bonario con l'Impresa appaltatrice, quest'ultimo importo a valere sul cofinanziamento comunale;

Dato atto di conseguenza come restino a carico del bilancio regionale esclusivamente importi che si riferiscono alla realizzazione dei lavori e come restino a carico del solo comune, in quanto stazione appaltante con piena e totale responsabilità nei confronti dei rapporti con la ditta aggiudicataria, eventuali accordi bonari con la medesima ditta;

Dato atto che con nota 5836 del 21 giugno 2013, indirizzata alla Direzione generale della Presidenza della Giunta regionale, la Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, ha notificato un atto di costituzione in mora - interruzione prescrizione lavori «muro Como» Comune di Como/sacaim s.p.a., citando funzionari ed amministratori del Comune di Como, di Regione Lombardia e della Amministrazione dello Stato;

Preso atto che tale iniziativa della Procura:

- a) motiva la massima attenzione da parte della Giunta regionale, allo scopo di verificare preventivamente e con ogni strumento a disposizione, la regolarità tecnica, giuridica e amministrativa della documentazione disponibile e degli atti conseguenti;
- b) rende comunque necessario promuovere le iniziative atte a consentire il più celere completamento dei lavori, allo scopo di permettere la definitiva messa in sicurezza della città di Como ed evitare ogni possibile profilo di danno erariale motivato da un ingiustificato protrarsi dei lavori stessi;

Tenuto conto degli esiti dello Studio di Fattibilità e del confronto con l'Amministrazione comunale sin qui effettuato, si ritiene necessario formalizzare il percorso di sviluppo delle fasi successive mirate a riavviare i lavori ed a concluderli nel più breve tempo possibile, mediante una Convenzione fra Regione Lombardia e Comune di Como che definisca tempi, condizioni e impegni reciproci, in particolare:

- l'impegno del Comune di Como a presentare entro dicembre 2013 la perizia di variante finale redatta sulla base dei contenuti dello Studio di Fattibilità già approvato che, confermando gli obiettivi di sicurezza idraulica previsti dal Piano Valtellina, faccia salvi i lavori e gli investimenti già realizzati;
- l'impegno di Regione Lombardia per l'erogazione dei finanziamenti pari ad € 5.000.000 già stanziati nel Bilancio regionale 2013-2015 sui capitoli 9.01.203.863 e 9.01.203.5959 e per l'integrazione di ulteriori finanziamenti, per un importo stimato di 6,5 milioni di euro, esclusivamente finalizzati alla realizzazione ed ultimazione delle opere, da formalizzare con atto integrativo alla Convenzione di cui al presente provvedimento, previa appostazione nel bilancio di previsione regionale 2014-2016.

Visto lo schema di Convenzione allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l'attività di cui trattasi fa riferimento ai seguenti obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010:

- PO 19 «Risorsa acqua»
- O.S. 19.4 «Prevenire il dissesto idraulico e idrogeologico»

ed è coerente con la proposta di Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvata con d.g.r. n. 113 del 14 mag-

gio 2013 ed inviata al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978;

Vagliate e fatte proprie le considerazioni sopra esposte;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione fra Regione Lombardia e Comune di Como per il completamento dell'intervento di salvaguardia della città di Como dalle esondazioni del lago nel comparto Piazza Cavour - Lungo Lario Trento e Trieste, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

2. di delegare alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1 e dell'atto integrativo ivi previsto il Direttore generale della D.g. Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo ed il dirigente competente per i successivi adempimenti amministrativi connessi;

3. di dare atto dell'assegnazione dell'importo di € 5.000.000,00 quale parziale copertura finanziaria dell'intervento «Opere di difesa e protezione dalle esondazioni del lago nel comparto di Piazza Cavour, Lungo Lario Trento e Trieste, in comune di Como» mediante lo stanziamento nel Bilancio regionale 2013-2015 sui capitoli 9.01.203.863 e 9.01.203.5959;

4. di dare atto che la quota di ulteriore cofinanziamento pari a € 6.500.000, che garantirà l'intera copertura finanziaria dell'intervento, potrà essere riconosciuta con successivo atto integrativo alla suddetta Convenzione a seguito della presentazione della perizia di variante finale, previa appostazione nel bilancio di previsione regionale 2014-2016 del relativo finanziamento ed esperiti tutti gli accertamenti preventivi di natura giuridica, amministrativa e tecnica;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**OPERE DI DIFESA DELLA CITTÀ DI COMO DALLE ESONDAZIONI DEL LAGO NEL COMPARTO PIAZZA CAVOUR - LUNGOLARIO TRENTO E TRIESTE, IN COMUNE DI COMO (LEGGE N. 102/90 E LRL. 31/96).****SCHEMA DI CONVENZIONE TRA**

Regione Lombardia con sede in... in persona del ...

E

Comune di Como, con sede in ...in persona del ..

Visi:

- la legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»;
- la l.r. 1 agosto 1992, n. 23 «Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti a seguito delle avversità atmosferiche dell'estate 1987»;
- la d.c.r. 3 dicembre 1991, n. V/376, con la quale è stata approvata la proposta di «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como», ai sensi dell'art. 3 della legge 102/90;
- il d.p.c.m. 28 dicembre 1991 di approvazione del Piano sopracitato;
- la d.c.r. 29 settembre 1998, n. V/1011, con la quale è stata approvata la proposta di «Integrazione allo schema Previsionale e Programmatico per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como», ai sensi dell'art. 3 della legge 102/90;
- il d.p.c.m. 24 maggio 2001 di approvazione del Piano di cui al precedente alinea;
- la d.c.r. 29 settembre 1999, n. V/1308, con la quale è stata approvata la proposta di «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco - Seconda Fase», ai sensi dell'art. 3 della legge 102/90;
- il d.p.c.m. 10 gennaio 2003 di approvazione del Piano sopracitato;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112», e successive modificazioni ed integrazioni;
- la l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative (Collegato Ordinalmente 2007)»;
- la d.g.r. VIII/11186 del 3 febbraio 2010 «Determinazioni in merito alle opere di difesa della città di Como dalle esondazioni del lago nel comparto Piazza Cavour - Lungo Lario Trento e Trieste, in comune di Como (l. 102/90 e l.r. 31/96)»;
- la nota 5836 del 21 giugno 2013, indirizzata alla Direzione generale della Presidenza della Giunta regionale con cui la Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, ha notificato un atto di costituzione in mora - interruzione prescrizione lavori «muro Como» Comune di Como/sacaim s.p.a., citando funzionari ed amministratori del Comune di Como, di Regione Lombardia e della Amministrazione dello Stato;

**si conviene e si stipula quanto segue****Art. 1****Premesse**

Nell'ambito dell'azione speciale per la salvaguardia idraulica della città di Como prevista dal «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como», è in corso di realizzazione un intervento strutturale per la protezione della città dalle esondazioni del lago di Como e per la riqualificazione del lungo lago.

Il Comune di Como, che ha promosso e sviluppato la progettazione dell'intervento e svolge il ruolo di stazione appaltante, ha manifestato l'esigenza di modificare in corso d'opera il progetto e ha sviluppato una proposta migliorativa, alla luce degli approfondimenti affidati su iniziativa del Comune di Como alle Università Politecnico - Sede territoriale di Como e Milano e Insubria - Sede di Como, rispettivamente, in ordine alla valutazione della congruità delle progettate vasche di prima pioggia e di laminazione, dal punto di vista idraulico ed idrologico, dell'altezza delle opere di protezione dalle esondazioni del lungolago, degli approfondimenti di indagine geologica, idrogeologica e sismica nonché della configurazione finale della passeggiata a lago comprensiva degli arredi urbani.

Con nota del 31 maggio 2013 a protocollo regionale Z1.2013.10622 del 3 giugno 2013, il Comune ha consegnato lo Studio di Fattibilità relativo alla proposta di cui sopra, che contiene, tra l'altro, la stima delle ulteriori necessità economiche per completare in via definitiva i lavori in corso, prospettando una successiva perizia di variante n. 3 da definirsi sulla base degli studi in parola, comprensiva delle opere di finitura superficiale e delle precedenti previsioni di costo. Il Totale dei costi aggiuntivi stimati ammonta ad € 11.400.000.

Lo Studio di Fattibilità è stato illustrato nella Conferenza dei Servizi preliminare ai sensi della l. 241/90 tenutasi il 12 giugno 2013 presso il Comune di Como. Nella Conferenza tutti gli intervenuti (Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggio, Commissione Paesaggio del Comune, Regione Lombardia - D.g. Territorio e urbanistica, Regione Lombardia - D.g. Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile, Comune di Como) hanno espresso il proprio assenso ai contenuti dello studio.

Inoltre Regione Lombardia - Gruppo di Lavoro regionale (D.d.g.n. 2528 del 19 marzo 2013) ha formulato un documento specifico inerente i contenuti dello Studio di Fattibilità che è stato inviato al Comune. Il parere si è configurato come positivo, con la formulazione di osservazioni e raccomandazioni per lo sviluppo successivo dei contenuti nella perizia di variante ai sensi del d.lgs. 163/2006.

La citata nota della Procura presso la Corte dei Conti motiva alla massima attenzione entrambe le amministrazioni, Giunta regionale e Comune di Como, allo scopo di verificare preventivamente, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze e con ogni strumento a disposizione, la regolarità tecnica, giuridica e amministrativa della documentazione disponibile e degli atti conseguenti, e rende comunque necessario promuovere le iniziative atte a consentire il più celere completamento dei lavori, allo scopo di permettere la definitiva messa in sicurezza della città di Como ed evitare ogni possibile profilo di danno erariale motivato da un ingiustificato protrarsi dei lavori stessi.

**Art. 2****Oggetto della convenzione**

Regione e Comune condividono l'obiettivo di individuare un percorso finalizzato ad un rapido completamento dei lavori di difesa idraulica e al conseguente ripristino della fruibilità del lungo lago di Como anche attraverso la valorizzazione paesaggistica dello stesso.

Finalità del presente accordo è quella di condividere i reciproci impegni della Regione e del Comune di Como in ordine alla costruzione e attuazione di un percorso volto a portare a termine le opere nel più breve tempo possibile, preservando gli obiettivi di difesa idraulica previsti dal Piano Difesa del suolo Valtellina, anche attraverso la valutazione di opportune variazioni dell'opera rispetto al progetto originariamente licenziato, come meglio dettagliato nei successivi articoli 4 e 5.

Allo scopo di conseguire tale finalità, obiettivo della presente convenzione è la definizione:

- delle opere oggetto dei lavori individuati attraverso la cura degli adempimenti stabiliti nei successivi articoli 4 e 5;
- i tempi e le scadenze ipotizzabili per il riavvio e il definitivo completamento dei lavori, all'esito della valutazione dello Studio di fattibilità, poi puntualmente da determinarsi con la redazione ed approvazione della perizia di variante;
- dei costi e della loro ripartizione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 5.

### Art. 3

#### Responsabilità degli enti sottoscrittori

- Regione Lombardia, in qualità di ente responsabile dell'attuazione del Piano Difesa del Suolo Valtellina e della gestione delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi della l.r. 1/2000 e della d.g.r. 1831 dell'8 agosto 2011, ha compiti di affiancamento, indirizzo e controllo sull'attuazione del progetto approvato ed in particolare compete alla stessa la verifica della rispondenza delle opere proposte dall'Ente Attuatore rispetto agli obiettivi di piano;
- Comune di Como, in qualità di Ente Attuatore svolge il ruolo di stazione appaltante, ai sensi del d.lgs. 163/2006, ed è responsabile della progettazione, dell'appalto e della conduzione dei lavori nonché della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti di legge connessi.

### Art. 4

#### Impegni del comune di Como

Il Comune si impegna, in qualità di stazione appaltante, a presentare entro il 31 dicembre 2013 la perizia di variante in corso d'opera definitiva, nel rispetto della normativa vigente in materia di ll.pp. e sulla base degli esiti e delle valutazioni inerenti lo Studio di Fattibilità. La perizia dovrà dettagliatamente specificare, oltre ai costi, anche il cronoprogramma dei lavori in modo da individuare il termine ultimo dei lavori. La perizia di variante dovrà salvaguardare i lavori e gli investimenti già effettuati, garantendo il rispetto delle finalità di sicurezza idraulica previsti dal Piano di Difesa del Suolo Valtellina.

Il Comune, in qualità di Stazione Appaltante, continuerà a gestire il rapporto con l'Impresa Appaltatrice in modo da evitare ritardi e si assume la responsabilità di eventuali contenziosi con l'Impresa appaltatrice.

Il Comune utilizzerà le risorse regionali messe a disposizione da Regione Lombardia, ivi comprese quelle già nella disponibilità del Comune stesso, secondo i fini di legge per spese legittimamente assunte nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto e nel rispetto delle norme previste dal d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Regione Lombardia si riserva comunque di valutare in sede di rendicontazione finale la riconoscibilità definitiva dei costi sostenuti dal Comune ad eccezione delle somme utilizzate e finanziate con fondi comunali propri.

### Art. 5

#### Impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna, in qualità di ente finanziatore, ad integrare il finanziamento già accordato per consentire la completa realizzazione dell'opera di che trattasi, delle finiture architettoniche e dell'arredo urbano del lungolago, anche al fine di recuperare ed ottimizzare, per quanto possibile ed in funzione delle reali disponibilità finanziarie, gli esiti del Concorso di idee a suo tempo esperito da Infrastrutture Lombarde s.p.a.

Regione si impegna ad erogare l'importo di € 5.000.000 previsto nel bilancio di previsione 2013 - 2015; la quota di ulteriore cofinanziamento, fino ad un massimo di € 6.500.000, potrà essere riconosciuta con successivo atto a seguito della presentazione della perizia di variante finale e previa appostazione nel bilancio di previsione regionale 2014-2016 del relativo finanziamento.

Regione si impegna altresì ad affiancare il Comune nella costruzione e nello sviluppo del percorso tecnico amministrativo necessario per il completamento dell'opera, nell'ambito di un'azione di governance, anche facilitando le relazioni con gli altri soggetti titolari di pareri.

### Art. 6

#### Erogazione del finanziamento regionale

L'erogazione delle risorse finanziarie regionali pari ad € 5.000.000 avverrà con le seguenti modalità:

- € 3.000.000 ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, in qualità di ulteriore acconto sui fondi da erogare e per la conseguente attivazione della perizia di variante finale;
- € 2.000.000 ad avvenuta approvazione della Perizia di Variante, a titolo di ulteriore acconto;

Il complessivo importo di € 5.000.000 sarà comunque rendicontato e scomputato a valere sui fondi da erogare in base allo stato di avanzamento dei lavori.

- gli importi successivi, da quantificare mediante l'atto integrativo previsto all'art. 5, saranno erogati al Comune di Como secondo gli stati di avanzamento dei lavori.

Per l'erogazione del saldo, l'ente attuatore trasmetterà al Referente regionale la seguente documentazione:

- Certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione (ove ammesso per legge);
- Delibera/determina di approvazione contabilità finale e C.R.E. o collaudo;
- Relazione acclarante i rapporti tra Comune e Regione, attestante le spese effettivamente sostenute, con quadro economico redatto sullo schema di quello del progetto approvato;
- Documentazione fotografica rappresentativa delle opere realizzate (durante e dopo i lavori), sia in formato cartaceo che in formato digitale;
- Scheda «B» di monitoraggio interventi (secondo Direttiva approvata con d.d.u.o. 22 ottobre 2002, n. 19829).

### Art. 7

#### Durata

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, fino alla conclusione dei lavori accertata tramite le dovute operazioni di collaudo nelle forme di legge e comunque non oltre 4 anni dalla data di sottoscrizione.

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 25 settembre 2013

**Art. 8**  
**Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali dovrà essere effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione e in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

In particolare, qualora l'esecuzione delle attività convenzionali dovesse comportare, da parte dell'Ente attuatore, il trattamento di dati personali di cui Regione Lombardia è titolare, è sin d'ora da intendersi che la stessa è a tal fine nominata dalla Regione «responsabile» del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, c. 1, lett. g) e 29 del d.lgs. n. 196/2003.

In tale ipotesi, l'Ente attuatore sarà tenuto ad osservare le istruzioni impartite dalla Regione con d.s.g. 23 maggio 2006, n. 5709.

Nell'eventualità, infine, in cui l'Ente attuatore, intendesse affidare a terzi il trattamento di dati personali di titolarità della Regione Lombardia, la legittimità dell'effettuazione del trattamento ad opera di costoro sarà da intendersi subordinata alla comunicazione, da parte dell'Ente attuatore, alla Regione, nella persona del dirigente regionale sottoscrittore della presente convenzione, dei dati identificativi dei terzi nonché alla nomina di questi ultimi - con atto del dirigente regionale di cui sopra - quali soggetti «responsabili» del trattamento dei dati, a cui verrà consegnata copia del menzionato d.s.g. 23 maggio 2006, n. 5709.

**Art. 9**  
**Controversie**

Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3, comma 19, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione od esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

**Art. 10**  
**Spese ed oneri fiscali**

La presente convenzione è redatta in triplice copia, delle quali una viene conservata presso la Regione, una presso l'Ente attuatore e la terza a valere per la eventuale registrazione, le cui spese sono a carico dell'Ente che ne richiede l'uso. Eventuali oneri fiscali inerenti alle operazioni di cui alla presente convenzione saranno a carico dell'Ente attuatore.

Milano,

Il Direttore Generale  
Paolo BaccoloReferente Operativo  
Dario FossatiIl Segretario Generale  
Antonella PetrocelliIl Responsabile del Procedimento  
Antonio Ferro

**D.g.r. 20 settembre 2013 - n. X/708**  
**Ulteriori determinazioni in ordine alla misura "Credito Adesso"**  
**(d.g.r.n. 2411 /2011): modifica criteri attuativi linea "Generale"**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (COM82008) 394 definitivo), recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - alla ricerca di un quadro fondamentale per la piccola Impresa» con la quale la Commissione ha varato una nuova e ambiziosa iniziativa politica, lo Small Business Act per l'Europa (SBA), nell'intento di porre le PMI al centro dei processi decisionali, rafforzare le loro potenzialità di creazione di posti di lavoro nell'UE e promuoverne la competitività nel mercato unico e sui mercati mondiali e la successiva Comunicazione sul riesame dello Small Business Act per l'Europa (COM (2011) 0078) con la quale sono state rilanciate una serie di misure/azioni nuove e rinnovate per far fronte alle sfide inerenti all'adeguata attuazione dei principi SBA;
- la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione supporta la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale;
- il programma regionale di sviluppo della X legislatura - presentato dalla Giunta il 14 maggio 2013 (con la d.g.r. X/113) e approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. X/78) in cui si sottolinea che «(...) Creare un ambiente favorevole alle imprese comporta mettere in campo azioni di sistema innovative e integrate, che considerino in modo unitario e globale i bisogni delle imprese: strumenti finanziari adeguati, un accesso al credito in grado di sostenere l'attività ordinaria e gli investimenti delle imprese, accompagnamento alla crescita dimensionale e al processo di internazionalizzazione, investimento nelle competenze manageriali, nella ricerca e nell'innovazione di impresa, rafforzamento della capacità delle eccellenze e delle imprese leader e di fare da traino verso le più piccole, sostegno alle imprese in difficoltà, diffusione della cultura della sostenibilità quale fattore per la competitività delle imprese.»;
- il regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (de minimis) e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);

Visti:

- la d.g.r. n. VIII/10672 del 2 dicembre 2009 «Approvazione degli schemi di «accordo quadro» e «contratto quadro di finanziamento» fra BEI e Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. IX/2048 del 28 luglio 2011 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI» con una dotazione iniziale di 23 Meuro rinviando a successiva deliberazione l'approvazione dei criteri applicativi per l'attuazione dell'intervento;
- la d.g.r. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011 (Credito Adesso) con la quale si sono istituite tre linee d'intervento denominate «Generale», «Aggregazione d'impresa» e «Attrattività» e approvati i relativi criteri attuativi;
- l'avviso alle imprese pubblicato da Finlombarda s.p.a. sul BURL n. 48 del 30 novembre 2011, relativo all'attuazione della linea «Generale» con una dotazione pari a 250 Meuro;
- il decreto n. 11068 del 23 novembre 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011: estensione al settore delle costruzioni della possibilità di accesso alle linee d'intervento «Generale», «Aggregazione d'impresa» e «Attrattività»;
- la d.g.r. n. IX/3848 del 25 luglio 2012 «determinazioni in merito alla d.g.r. n. IX/2411 del 26 ottobre 2011 (credito adesso): rimodulazione delle linee d'intervento»;
- l'integrazione all'Avviso alle imprese pubblicato da Finlombarda s.p.a. sul BURL n. 49 in data 5 dicembre 2012;
- la d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013 «Determinazioni a sostegno del sistema delle imprese della provincia di Sondrio interessate dalla chiusura della SS 36»;
- il decreto n. 4744 del 4 giugno 2013 «Determinazioni in merito all'estensione delle agevolazioni, di cui alla d.g.r. n. X/151 del 17 maggio 2013, alle imprese della provincia di Lecco interessate dalla chiusura della SS 36»;

- la d.g.r. n. X/386 del 12 luglio 2013 «Attivazione della linea di intervento denominata "Credito in-Cassa" mediante l'istituzione di un apposito fondo e approvazione dello schema di protocollo tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., ANCI Lombardia, Unione Province Lombarde, ABI Lombardia, Assifact - (di concerto con gli assessori Garavaglia, Melazzini e Cavalli);
- la d.g.r. n. X/626 del 6 settembre 2013 «Determinazioni a sostegno del sistema delle imprese della provincia di Milano interessate dalla tromba d'aria del 29 luglio 2013» la Comunicazione dell'Assessore Melazzini e dell'Assessore Cavalli alla Giunta nella seduta del 6 settembre 2013 «Stato di Attuazione e proposte di modifica della misura Credito Adesso»;

Preso atto che la linea d'intervento «Credito Adesso» è destinata a sostenere le necessità di capitale circolante permanente, comprensivo dei crediti verso clienti e magazzino, legate all'attività produttiva e commerciale delle imprese (ivi inclusi i costi per le materie prime e gli altri materiali necessari alla produzione, forza lavoro, scorte e spese di gestione, finanziamento di crediti commerciali e da vendite a utenti non finali) mediante finanziamenti con una durata non inferiore a due anni;

Ricordato che la linea d'intervento «Credito Adesso»:

- è stata avviata nel gennaio 2012, con un plafond finanziario iniziale pari a 500 milioni di euro, di cui 200 milioni resi disponibili da Finlombarda s.p.a. a valere sulla linea di finanziamento accordata da BEI, e 300 milioni resi disponibili dalle banche convenzionate. Regione Lombardia contribuisce tramite un Fondo abbattimento interessi con una dotazione iniziale di 23 milioni di euro;
- al 5 settembre 2013 risultano pervenute 2.760 domande per circa 761 milioni di euro di finanziamenti richiesti e sono state finanziate 903 domande per circa 230 milioni di euro;

Rilevato che:

- nell'attuale contesto economico, caratterizzato dal perdurare della crisi, la stretta creditizia rappresenta uno dei maggiori ostacoli che le imprese, specialmente le PMI, si trovano ad affrontare. La difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie pregiudica in taluni casi le opportunità di sviluppo delle imprese, costringendole a sacrificare ordini e investimenti;
- a febbraio 2013 si rileva uno stock di finanziamenti concessi alle imprese lombarde di 240.818,6 milioni di euro, il 5% in meno rispetto al febbraio 2012. Il 13,2% dei finanziamenti, pari a 31.897 milioni di euro (-4,8% su febbraio 2012), è erogato a favore di imprese con meno di 20 addetti, che costituiscono il 97,4% del totale delle imprese non agricole lombarde. La riduzione del credito ha riguardato quasi tutti i comparti di attività economica;

Rilevato, altresì, che Regione Lombardia è impegnata in una costante valutazione degli impatti di efficienza ed efficacia delle proprie misure agevolative e con Finlombarda s.p.a. nel mese di luglio ha incontrato gli Istituti di Credito e gli altri soggetti interessati dalla linea d'intervento «Credito Adesso» al fine di individuare condizioni più favorevoli al sistema produttivo lombardo;

Rilevato che a seguito degli incontri di cui sopra, Finlombarda s.p.a., in qualità di gestore della linea d'intervento «Credito Adesso» con nota del 3 luglio 2013 prof. reg. n. R1.2013.0014121, comunica che il proprio Consiglio di Gestione ha validato le prime proposte di rimodulazione ai criteri attuativi della linea «Generale»:

- incremento dell'incidenza massima del finanziamento concedibile dall'attuale 50% al 60% del valore dei contratti/ordini ricevuti;
- ampliamento del target dei beneficiari con l'inclusione delle imprese turistiche, con particolare riferimento alle imprese con codice Istat Ateco 2007 primario di cui ai settori «1.55 - Alloggio» e «N. 79 - Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse»;
- definizione, anche alla luce di tale ampliamento, basato su ordini e contratti che spesso si perfezionano a mezzo di piattaforme informatiche, di nuovi criteri per l'ammissibilità degli ordini ricevuti / contratti;
- previsione di poter concedere più finanziamenti ad una singola impresa, comunque nel limite dell'importo massimo previsto per il singolo finanziamento;

Dato atto che Regione Lombardia ha individuato ulteriori modifiche ai criteri attuativi della linea «Generale» e che gli stessi so-

## Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 25 settembre 2013

no stati condivisi con Finlombarda s.p.a. e ratificati dal Consiglio di gestione nella seduta del 19 settembre 2013:

- ulteriore ampliamento del target dei beneficiari alle imprese operanti nei settori con codice Istat Ateco 2007 primario così individuati: «S.96.01.10 - Attività delle lavanderie industriali» e «N. 81 - Attività di servizi per edifici e paesaggio»;
- soglia minima degli ordini/contratti ammissibili, limitatamente alle micro e piccole imprese, pari a 30 mila euro, con conseguente importo minimo del finanziamento pari a 18.000,00;
- incremento, limitatamente alle imprese di medie dimensioni, dell'importo massimo del finanziamento concedibile da 500 mila euro a 750 mila euro;
- aumento del contributo in conto interessi a 1,25 punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento, fermo restando il contributo di 300 b.p. per le imprese colpite da particolari eventi calamitosi di cui alle dd.g.r. 3848/2012, 151/2013, 626/2013 e al d.d.s. 4744/2013;
- previsione, limitatamente alle richieste di finanziamento fino a 45 mila euro, di una modalità semplificata di accesso alla misura, che non abbia come presupposto la sussistenza/presentazione di ordini/contratti, ma la determinazione forfettaria del finanziamento massimo concedibile sulla base di una percentuale massima, pari al 15%, da applicare alla media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di mettere a disposizione del sistema delle PMI lombarde modalità attuative più efficaci ed efficienti della linea d'intervento «Credito Adesso» al fine di dare risposte sempre più concrete alla situazione di grave crisi che stanno vivendo e raggiungere un target più ampio di imprese;
- di approvare le modifiche e le integrazioni ai criteri attuativi relativa alla linea «Generale» di Credito Adesso di cui alla d.g.r. n. 2411/2011, come specificato nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Confermata la copertura finanziaria della linea d'intervento «Generale» che è assicurata mediante l'utilizzo, da parte di Finlombarda s.p.a., della provvista BEI (massimo 200.000.000,00 di euro) e delle risorse del sistema bancario (massimo 300.000.000,00 di euro) per quanto riguarda l'intervento a titolo di finanziamento e per quanto riguarda il conto interessi con le risorse disponibili presso Finlombarda s.p.a. sul fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» con dotazione iniziale pari a 23.000.000,00 di euro (oneri di gestione compresi);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

Vista la legge regionale n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare le modifiche ai criteri attuativi della linea d'intervento «Generale» di cui alla d.g.r. n. 2411/2011 come meglio specificato nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di trasmettere a Finlombarda s.p.a., Gestore del Fondo «Credito Adesso», il presente atto per gli adempimenti di competenza;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito [www.industria.regione.lombardia.it](http://www.industria.regione.lombardia.it).

Il segretario: Marco Pilloni



## CRITERI ATTUATIVI LINEA «GENERALE»

1. Dotazione iniziale	<p>1. Intervento finanziario: 500 milioni di euro, resi disponibili da Finlombarda s.p.a. e Sistema Bancario convenzionato per le tre linee d'intervento.</p> <p>Riserve:</p> <p>a) 50 Meuro per Contratti/ordini in lingua estera;</p> <p>b) 10 Meuro per le PMI lombarde colpite dal sisma del 20 e 29 maggio;</p> <p>c) 5 Meuro per le imprese della provincia di Sondrio e Lecco per la chiusura della Strada Statale 36;</p> <p>d) 4 Meuro per le imprese di Trezzo d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago e Masate, colpite dalla tromba d'aria del 29 luglio;</p> <p>2. Contributo in conto interessi: 23 milioni di euro per le tre linee d'intervento</p>																																												
2. Soggetti Beneficiari	<p>1. PMI avente i seguenti requisiti:</p> <p>A. singola in qualunque forma costituita, ivi comprese imprese artigiane;</p> <p>B. con sede operativa in Lombardia;</p> <p>C. iscritta al registro delle imprese ed operativa da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda;</p> <p>D. appartenente ad uno dei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• settore manifatturiero, Codice ISTAT Primario - ATECO 2007, lett. C;</li> <li>• settore delle costruzioni, Codice ISTAT Primario - ATECO 2007, lett. F;</li> <li>• settore dei servizi alle imprese avente come codice primario uno dei seguenti codici Ateco 2007:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="382 814 1370 1612"> <tr><td>J62</td><td>Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</td></tr> <tr><td>J63</td><td>Attività di servizi d'informazione e altri servizi informatici</td></tr> <tr><td>M69</td><td>Attività legali e contabilità</td></tr> <tr><td>M70</td><td>Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale</td></tr> <tr><td>M71</td><td>Attività degli studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche</td></tr> <tr><td>M72</td><td>Ricerca scientifica e di sviluppo</td></tr> <tr><td>M73</td><td>Pubblicità e ricerche di mercato</td></tr> <tr><td>M74</td><td>Altre attività professionali, scientifiche e tecniche</td></tr> <tr><td>N78</td><td>Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale</td></tr> <tr><td><b>N 79</b></td><td><b>Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse</b></td></tr> <tr><td><b>N. 81</b></td><td><b>Attività di servizi per edifici e paesaggio</b></td></tr> <tr><td>N82</td><td>Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</td></tr> <tr><td>H49</td><td>Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte</td></tr> <tr><td>H52</td><td>Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;</td></tr> <tr><td><b>S.96.01.10</b></td><td><b>Attività delle lavanderie industriali</b></td></tr> <tr><td colspan="2">• settore del commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai gruppi con codice primario Ateco 2007:</td></tr> <tr><td>G46.2</td><td>Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi</td></tr> <tr><td>G46.3</td><td>Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco</td></tr> <tr><td>G46.4</td><td>Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale</td></tr> <tr><td>G46.5</td><td>Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT</td></tr> <tr><td>G46.6</td><td>Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture</td></tr> <tr><td>G46.7</td><td>Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti</td></tr> </table>	J62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	J63	Attività di servizi d'informazione e altri servizi informatici	M69	Attività legali e contabilità	M70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	M71	Attività degli studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche	M72	Ricerca scientifica e di sviluppo	M73	Pubblicità e ricerche di mercato	M74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	N78	Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	<b>N 79</b>	<b>Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse</b>	<b>N. 81</b>	<b>Attività di servizi per edifici e paesaggio</b>	N82	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	H49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	H52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;	<b>S.96.01.10</b>	<b>Attività delle lavanderie industriali</b>	• settore del commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai gruppi con codice primario Ateco 2007:		G46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi	G46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco	G46.4	Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale	G46.5	Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT	G46.6	Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture	G46.7	Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
J62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse																																												
J63	Attività di servizi d'informazione e altri servizi informatici																																												
M69	Attività legali e contabilità																																												
M70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale																																												
M71	Attività degli studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche																																												
M72	Ricerca scientifica e di sviluppo																																												
M73	Pubblicità e ricerche di mercato																																												
M74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche																																												
N78	Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale																																												
<b>N 79</b>	<b>Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse</b>																																												
<b>N. 81</b>	<b>Attività di servizi per edifici e paesaggio</b>																																												
N82	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese																																												
H49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte																																												
H52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;																																												
<b>S.96.01.10</b>	<b>Attività delle lavanderie industriali</b>																																												
• settore del commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai gruppi con codice primario Ateco 2007:																																													
G46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi																																												
G46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco																																												
G46.4	Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale																																												
G46.5	Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT																																												
G46.6	Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture																																												
G46.7	Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti																																												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• settore del turismo limitatamente ai gruppi con codice primario Ateco 2007:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="382 1669 1370 1722"> <tr><td><b>I 55</b></td><td><b>Alloggio</b></td></tr> </table>	<b>I 55</b>	<b>Alloggio</b>																																										
<b>I 55</b>	<b>Alloggio</b>																																												
3. Caratteristiche dell'intervento finanziario	<p>1. <b>Finanziamento chirografario</b> con rimborso <i>amortizing</i> senza preammortamento (ad eccezione di quello tecnico), di durata pari a 24/36 mesi e d'importo compreso:</p> <p><b>a) per le micro e piccole imprese: tra 18 e 500 mila euro</b></p> <p><b>b) per le medie imprese: tra 60 e 750 mila euro</b></p> <p>e comunque nel limite del 60% del valore di nuovi contratti/ordini di fornitura acquisiti dall'impresa o, limitatamente alla fattispecie di cui al punto 2) del paragrafo successivo, nel limite del 15% della media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi. Il costo della provvista per le imprese sarà eguale al tasso base più uno spread da definire sulla base di una griglia predefinita da Finlombarda s.p.a. in funzione delle classi di rischio.</p> <p>2. <b>Contributo in conto interessi</b> nella misura di <b>1,25</b> punti percentuali a valere sull'onerosità del finanziamento.</p> <p>3. <b>Possono essere concessi più finanziamenti ad una singola impresa, comunque nel limite dell'importo massimo previsto per il singolo finanziamento.</b></p>																																												

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 25 settembre 2013

<b>4. Spesa ammissibile</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'ordine (accettazione/contratto) deve essere relativo ad una o più forniture per un importo minimo pari a:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>30.000,00 per le Micro e Piccole Imprese;</b></li> <li>- <b>100.000,00 per le Medie Imprese.</b></li> </ul> </li> <li>2. <b>Limitatamente alle richieste di finanziamento fino a 45 mila euro, è prevista una modalità semplificata di accesso alla misura che non abbia come presupposto la sussistenza/presentazione di ordini/contratti, ma la determinazione forfettaria del finanziamento massimo concedibile sulla base di una percentuale massima, pari al 15%, da applicare alla media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi.</b></li> </ol>
<b>5. Requisiti oggettivi di ammissibilità</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'accettazione dell'ordine o il contratto di fornitura deve avere ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi per un importo minimo <b>di cui al punto 1 del paragrafo precedente.</b></li> <li>2. L'ordine (accettazione ordine/contratto) deve essere inevaso, regolare e antecedente massimo 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda di finanziamento da parte della PMI.</li> <li>3. Limitatamente alla fattispecie di cui al punto 2 del paragrafo precedente non è prevista la sussistenza/presentazione di ordini/contratti.</li> </ol>
<b>6. Riserve</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sono fatte salve le previsioni, in termini di misura del contributo in conto interessi, applicazione retroattiva delle agevolazioni, requisiti peculiari di accesso, utilizzo delle riserve finanziarie, di cui alle dd.g.r. 3848/2012, 151/2013, 626/2013 ed al d.d.s. 4744 del 4 giugno 2013.</b></li> </ol>
<b>7. Erogazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. L'erogazione dell'intervento finanziario avviene in un'unica soluzione anticipata.</li> <li>3. Il contributo in conto interessi sarà erogato in un'unica soluzione anticipata.</li> </ol>
<b>8. Regime di aiuto</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea «de minimis».</li> <li>2. Dichiarazione secondo la quale i beneficiari non rientrano nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.</li> <li>3. Dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», [e su qualunque altro aiuto di importo limitato], ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo.</li> <li>4. Dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, che indichi che i beneficiari non rientrano fra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.</li> </ol>

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

D.d.u.o. 16 settembre 2013 - n. 8274

**Presidenza - Sede territoriale di Monza Brianza - T.u. 11 dicembre 1933 - Regolamento regionale n. 2/2006 - Concessione alla società STMICROELECTRONICS s.r.l. di derivare mod. 2.00 d'acqua pubblica sotterranea ad uso industriale a mezzo n. 11 pozzi di cui 9 ubicati in comune di Agrate Brianza e 2 ubicati in comune di Caponago (MB) - Pratica: MI02871998**

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE DI MONZA BRIANZA

Visti:

- il t.u. dell'11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- la legge del 15 marzo 1997 n. 59 recante «delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- il d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 112: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della citata legge del 15 marzo 1997, n. 59»;
- la d.g.r. del 5 febbraio 1999, n. 6/41315 concernente «l.r. del 10 febbraio 1998, n. 34 - Prime modalità di riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico» e la d.g.r. 22 giugno 2001, n. 7/5245 recante modalità per la riscossione dei canoni e per la determinazione e il versamento del deposito cauzionale relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche;
- Il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del d.lgs. 112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;
- la l.r. del 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante: «Disciplina delle risorse idriche»;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2: «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale e s.m.i.»;

Richiamati:

- Il decreto del direttore generale della direzione generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003, n. 22723 con cui sono state approvate le «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;
- La deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2004, n. VII/1048 con la quale è stato approvato l'«Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa»;
- Il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 recante la «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
- Il programma di tutela e uso delle acque - PTUA, la cui proposta è stata approvata in prima istanza con d.g.r. del 12 novembre 2004, n. 7/19359 ed è stato definitivamente approvato con delibera di Giunta regionale del 29 marzo 2006, n. 2244;

- il decreto del dirigente dell'Unità organizzativa Risorse Idriche n. 7311 del 12 maggio 2005

«Approvazione delle modalità operative e delle procedure per l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale sulle opere, gli impianti e i progetti inerenti le istanze di concessione di grandi derivazioni d'acqua pubblica già in istruttoria presso gli uffici del Ministero dei Ll.pp. e acquisite dalla Regione Lombardia per effetto del d.p.c.m. 12 ottobre 2000»;

- Il piano di gestione del distretto idrografico del Po adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po n. 1/2010 del 24 febbraio 2010.

Vista l'istanza presentata dalla Società STMICROELECTRONICS s.r.l. in data 20 febbraio 1998 con la quale chiede il rilascio della concessione di grande derivazione d'acqua pubblica da n. 11 pozzi di cui 9 ubicati in comune di Agrate Brianza e 2 ubicati in comune di Caponago (MB) nella misura di medi moduli 2,00 (200 l/s) e massimi 3,19 (319 l/s) ad uso industriale;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita nel corso della quale non sono state presentate opposizioni o reclami nei confronti dell'istanza in argomento;

Visti gli allegati tecnici e la relazione d'istruttoria conclusiva della Sede territoriale di Milano con la quale ha espresso parere favorevole alla concessione in oggetto;

Visto il parere favorevole espresso dall'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici del 14 maggio 2008 come integrato dal parere n. 55 del 25 novembre 2009;

Visto il disciplinare sottoscritto in data 29 luglio 2013 n. 226 di Rep. contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione di grande derivazione d'acqua pubblica da n. 11 pozzi di cui 9 ubicati in comune di Agrate Brianza e 2 ubicati in comune di Caponago (MB) che si intendono pertanto regolamentati dal disciplinare allegato sostitutivo di ogni precedente atto;

Dato atto altresì che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art. 19, punto 4, lettera a) del r.r. 2/2006 e successive modifiche, ad effettuare, a favore della Regione Lombardia, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di concessione;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a costituire, a favore della Regione Lombardia, a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione, fidejussione bancaria n. 09885/8200/00578173/809/2013 presso la Banca Intesa San Paolo di Milano Divisione Corporate e Investment Banking Nucleo Global Industries Milano Scala in data 22 luglio 2013 per un ammontare di €. 102.715,68 =;

Visti gli adempimenti alla normativa riguardante la certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 e succ. mod. e int. «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della X legislatura;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per i motivi specificati in premessa, che qui s'intendono integralmente recepiti,

1. fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua è concesso alla Società STMICROELECTRONICS s.r.l., con sede in Agrate Brianza (MB), via C. Olivetti, 2, CAP 20864 (CF 09291380153), di derivare acqua pubblica sotterranea prelevata mediante n. 11 pozzi di cui 9 ubicati in comune di Agrate Brianza (foglio 22 mappale 49) e 2 ubicati in comune di Caponago (foglio 1 mappale 18) (MB) nella misura di medi moduli 2,00 (200 l/s) e massimi moduli 3,19 (319 l/s), ad uso industriale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare sottoscritto in data 29 luglio 2013 n. 226 di Rep. contenente gli obblighi del concessionario ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria relativa all'esercizio della concessione.

2. di accordare, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui a decorrere dalla data del presente decreto di concessione, come previsto dall'art. 21 del t.u. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni.

3. il concessionario dovrà corrispondere di anno in anno, anticipatamente, l'annuo canone, quantificato per l'anno 2013 in €. 102.715,68= in ragione di €. 17.119,28= al modulo per mo-

## Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 25 settembre 2013

duli 2,00 (200 l/s) triplicato in quanto ad uso industriale, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi dell'art. 36 del r.r. 2/2006. Il canone annuo sarà aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente e dovrà essere anticipatamente versato secondo le modalità e gli importi che saranno stabiliti dalla Regione Lombardia in base alla normativa vigente.

4. di dare atto che il concessionario di cui trattasi ha provveduto a costituire, a favore della Regione Lombardia, a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione, fidejussione bancaria n. 09885/8200/00578173/809/2013 presso la Banca Intesa San Paolo di Milano Divisione Corporate e Investment Banking Nucleo Global Industries Milano Scala in data 22 luglio 2013 per un ammontare di €. 102.715,68 =

5. di pubblicare il decreto di concessione, unitamente ad uno stralcio del disciplinare di concessione, con spese a carico del Concessionario, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

6. di notificare il presente provvedimento al concessionario e di trasmetterne copia alla Direzione Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia e alla Provincia di Monza Brianza.

7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nei casi di legge.

8. di dichiarare che l'obbligazione assunta scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione.

Il dirigente  
Alberto Garlandini

— • —

**REGIONE LOMBARDIA****PRESIDENZA - SEDE TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA**

\* \* \* \*

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

(R.d. 1775/1933, d.lgs.152/2006, l.r. 26/2003, r.r. 2/2006)

Nell'anno 2013, addì 29 (ventinove) del mese di luglio, in Monza, tra la Regione Lombardia - C.F. 80050050154, rappresentata dal Dott. Alberto Garlandini in qualità di Dirigente della Sede Territoriale di Monza-Brianza, di seguito denominata Autorità Concedente e la Ditta STMicroelectronics s.r.l. con sede in Agrate Brianza (MB) - 20864 Via C. Olivetti, 2 - Cod. Fisc. 09291380153 di seguito denominata Concessionario, rappresentata da ..... in qualità di ..... nato a..... (...) il..... C.F....., residente in Via ..... n. ...., CAP..... (...) si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene subordinata la concessione di derivazione e utilizzazione di 2,00 Moduli medi annui (200 l/s) d'acqua pubblica sotterranea prelevata a mezzo di n. 11 pozzi situati nei Comuni di Agrate Brianza e Caponago (MB) oggetto delle istanze datate 26 gennaio 1971, 27 luglio 1982, 22 gennaio 1985, 26 gennaio 1991 dalla Soc. Generale Semiconduttori s.p.a., poi SGS-ATES s.p.a. ed infine dalla SGS Thomson Microelectronics s.r.l., ora STMicroelectronics s.r.l., con istanza del 20 febbraio 1998.

**Art. 1****Oggetto della concessione**

Alla Società STMicroelectronics s.r.l è concesso di prelevare acqua pubblica sotterranea mediante n. 11 (undici) pozzi, di cui n. 9 (nove) in comune di Agrate Brianza (MB) e n. 2 (due) pozzi in comune di Caponago (MB), secondo le modalità e cautele stabilite nei successivi articoli.

**Art. 2****Quantità ed uso dell'acqua da derivare**

La quantità d'acqua pubblica sotterranea complessiva da derivare è fissata in moduli media annui 2,00 (200 l/s). La portata massima istantanea non potrà essere superiore a complessivi moduli 3,19 (319 l/s).

L'acqua verrà utilizzata nello stabilimento della Società STMicroelectronics s.r.l. per il ciclo produttivo di elementi elettronici.

**Art. 3****Quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone**

La quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone annuale è di moduli 2,00 (200 l/s) per uso industriale con triplicazione del canone così come stabilito nel r.d. 1775/33 art. 12bis e nel r.r. 2/2006 art. 14. Tale disposizione resterà in vigore fintanto che i pozzi 5 (MI02MI0150470002), 6 (MI02MI01500300015), e 7 (MI02MI01500300016) continueranno a prelevare nell'acquifero protetto e per questi non verrà previsto un allaccio ad apposita rete che distingua i prelievi da falda profonda da quelli da falda superficiale, o finché le colonne pozzo non emungeranno dalla sola falda superficiale.

Dal momento in cui verranno distinte le due reti di allacciamento i canoni verranno triplicati solo per il quantitativo d'acqua prelevata dall'acquifero profondo. Nel caso in cui prelievo da falda profonda verrà dismesso non verrà più applicato il dispositivo dell'art. 14 r.r. 2/2006.

**Art. 4****Luogo e modalità di derivazione**

Gli 11 pozzi oggetto della concessione sono ubicati in comune di Agrate Brianza (n. 9 pozzi) e in comune di Caponago (n. 2 pozzi), presso lo stabilimento di Via C. Olivetti, 2 ad Agrate Brianza (MB).

Le caratteristiche tecniche dei pozzi (profondità, diametro e filtri) nonché i riferimenti catastali sono riportati nell'allegata Tabella A. Le stratigrafie dei pozzi sono riportate come parte integrante del presente disciplinare dall'All. 1.1 all'All. 1.11.

**Art. 5****Restituzione delle acque**

Le acque oggetto della Concessione destinate ad uso industriale, verranno restituite in fognatura nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi imposti dalla normativa vigente in materia.

**Art. 6****Regolazione e misurazione della portata derivata**

La portata di concessione indicata nell'art. 2 non può in nessun caso essere superata, fatta salva la facoltà di procedere a preventiva richiesta di variante alla concessione in essere.

L'Autorità Concedente si riserva la facoltà, in qualunque momento, di ingiungere la costruzione di tutte quelle opere che a suo insindacabile giudizio si rendessero necessarie affinché la portata di concessione citata all'art. 2 non sia superata. Tali opere dovranno essere eseguite entro il termine che verrà fissato dall'Autorità Concedente e senza che il Concessionario possa richiedere alcun indennizzo per la loro progettazione, realizzazione e messa in opera.

Il Concessionario è tenuto a:

- a) installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi (contatori) per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati;
- b) trasmettere all'Autorità Concedente la denuncia annuale dei risultati e delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati.

I dispositivi di cui alla lettera a) risultano installati su ciascun pozzo; le caratteristiche dei misuratori sono riportate nella Tabella A allegata.

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 25 settembre 2013

Il Concessionario dovrà effettuare la denuncia annuale di cui alla d.g.r.n. VII/3235 del 26 gennaio 2001 entro il termine del 31 marzo di ogni anno.

Ai soggetti che violano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 133, comma 8, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare si fa obbligo al Concessionario di:

- a) provvedere che i contatori siano sempre accesi e funzionanti su tutti i pozzi anche quando non vi sia emungimento in atto;
- b) provvedere che i contatori installati su ciascun pozzo siano sottoposti a regolare manutenzione secondo le caratteristiche indicate dalla casa costruttrice;
- c) provvedere a verificare che sia tenuto a disposizione almeno un contatore di riserva dello stesso tipo e caratteristiche di quelli installati da utilizzare in caso di guasto di quelli attualmente impiegati;
- d) provvedere che siano comunicate le eventuali variazioni o sostituzioni dei singoli contatori con apposita nota scritta indicante il valore dell'ultima misurazione effettuata dall'apparecchio sostituito, il tipo e le caratteristiche degli strumenti, nonché il pozzo sul quale avverrà la variazione o sostituzione.
- e) Il concessionario dovrà predisporre entro 12 mesi dalla firma del disciplinare un Piano di Controllo e Monitoraggio dell'utilizzo e del consumo delle acque.

#### **Art. 7 Misure di salvaguardia**

Ai sensi dell'art. 19, comma 7 del r.r. n. 2/2006, la presente concessione viene accordata entro i limiti di disponibilità degli acquiferi interessati e fatti salvi i diritti di terzi.

L'esercizio della concessione è comunque in ogni caso subordinato alle misure che l'Autorità Concedente dovesse assumere a garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei interessati dal prelievo che sono e saranno assunti in attuazione della vigente pianificazione regionale in materia di tutela delle risorse idriche (Programma di Tutela e uso delle Acque) e dall'Autorità del distretto idrografico del Bacino del Po (Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 8 Obblighi del concessionario**

Il Concessionario, nell'esercizio della derivazione, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti a salvaguardare la pubblica incolumità, a proteggere i pozzi dalle contaminazioni ambientali, a mantenere pulita e asciutta la cameretta ed i locali avampozzo e a mantenere in stato di piena efficienza le apparecchiature idonee alla misura ed alla trasmissione dei dati dei volumi prelevati.

Il Concessionario ha l'obbligo di eseguire, a sua cura e spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori necessari per la manutenzione e la buona conservazione delle opere di estrazione delle acque e ad impedire danni nei confronti di terzi o dell'ambiente. Il Concessionario sarà comunque responsabile nei riguardi sia dell'Autorità Concedente che verso terzi di ogni pregiudizio o danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed in qualsiasi situazione, cagionato da un'insufficiente manutenzione delle opere su indicate.

Il Concessionario dovrà collocare presso ogni punto di presa una targa di identificazione della concessione, che dovrà essere aggiornata in caso di variazioni, riportante le seguenti indicazioni: nome per esteso del soggetto concessionario; estremi del provvedimento di concessione; codice regionale di captazione (vedi Tab. A); uso delle acqua della captazione; portata media di concessione (sia del singolo pozzo che complessiva); portata massima del pozzo; identificativo utenza assegnata: MI02871998.

Il Concessionario non potrà apportare nessuna modifica alle opere di presa, utilizzazione e restituzione senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Concedente.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni alle opere relative alla concessione che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Concedente, qualora sussistano circostanze sopravvenute, si rendano necessarie per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogniqualvolta si verificassero condizioni ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua per gli scopi oggetto della concessione. Tali sospensioni, per le quali il Concessionario non potrà avanzare pretese o indennizzi di sorta, saranno regolate dagli Enti preposti alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Le acque di scarico dovranno obbligatoriamente essere in ogni tempo qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente in materia di scarichi fognari.

Il Concessionario si assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 12.

#### **Art. 9 Vigilanza**

L'Autorità Concedente in ogni momento e a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di provvedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare dello stato di manutenzione e funzionamento delle derivazioni.

Il Concessionario è tenuto, a sue spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l'Autorità Concedente riterrà necessarie, fornendo ed installando a proprie spese tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti nonché a permettere ai funzionari dell'Autorità Concedente il libero accesso alle opere ed agli impianti relativi alla concessione, a norma dell'art. 42 del r.d. 1775/1933.

Il Concessionario si impegna a pagare le spese di vigilanza ai sensi dell'art. 225 del r.d. 1775/1933 da versarsi nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dall'Autorità Concedente.

#### **Art. 10 Durata della concessione**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui, come previsto dall'art. 21 del r.d. 1775/1933 e dall'art. 20 del r.r. 2/2006, decorrenti dalla data del decreto di concessione.

L'Autorità Concedente si riserva la possibilità di sottoporre a verifica la presente concessione, relativamente alla portata di cui all'art. 2, dopo 5 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. Tale verifica terrà in considerazione i risultati delle misurazioni di portata effettuate al fine di stabilire l'effettiva disponibilità idrica degli acquiferi interessati in base alle classificazioni e individuazioni contenute negli strumenti di pianificazione regionali in materia di tutela delle risorse idriche.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, essa potrà essere rinnovata con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi, del regime idraulico e della disponibilità delle acque.

Fatto salvo quanto riportato del presente disciplinare, l'Autorità Concedente potrà procedere alla dichiarazione della decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica nei casi disciplinati dall'art. 37 del r.r. 2/2006.

L'Autorità Concedente potrà, in qualunque tempo, revocare la concessione in tutto o in parte, qualora, a suo insindacabile giudizio, essa risulti incompatibile con superiori ragioni di pubblico interesse o perché in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque stabiliti negli atti di pianificazione regionale e ciò senza che il Concessionario possa avanzare pretese o indennizzi di sorta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del r.r. 2/2006.

Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo ovvero nei casi di decadenza, rinuncia o revoca si applicheranno le disposizioni degli articoli 28 e 29 del r.d. 1775/1933, come previsto dall'art. 39 del r.r. 2/2006.

### **Art. 11 Canone**

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Lombardia ogni anno e anticipatamente, secondo le modalità che saranno da quest'ultima stabilite, il canone annuo triplicato ai sensi dell'art. 14 r.r. 2/2006 in ragione delle portate stabilite all'articolo 3 del presente disciplinare.

Per l'annualità 2013 il canone è fissato in Euro 102.715,68 in ragione di Euro 17.119,28 al modulo per moduli 2,00 (200 l/s) per tre (triplicato) ad uso industriale.

Il canone, il cui importo sarà aggiornato automaticamente e periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà comunque dovuto per intero anche se l'utente non voglia o non possa far uso in tutto od in parte delle acque oggetto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55, penultimo comma del r.d. 1775/1933 e art. 36 del r.r. 2/2006.

### **Art. 12 Pagamenti e depositi**

All'atto della firma del presente disciplinare il Concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze e in relazione alle portate derivabili, di cui ai precedenti articoli:

- a) di aver corrisposto le spese di istruttoria di cui alla d.g.r. 41867/1999 tramite il versamento della somma di € 51,65 sul c/c postale n. 481275 intestato a Regione Lombardia, come da quietanza VCY0691 in data 26 novembre 2003;
- b) di aver provveduto al versamento del contributo idrografico corrispondente ad € 734,79 sul c/c postale n.37700697 intestato a Tesoreria di Regione Lombardia, come da quietanza VCY0319 in data 26 novembre 2003 ai sensi dell'art. 7 del t.u. 1775/33 e dell'art. 10 del r.r. 2/2006;
- c) di aver provveduto al versamento di Euro 102.715,68 pari ad una annualità del canone, come da quietanza n. .... in data ....., a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 19 del r.r. 2/2006 e ai sensi dell'art. 11 del r.d. 1775/1933, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione. Tale somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione medesima. Restano a carico del concessionario tutte le spese inerenti la concessione per registrazioni, pubblicazione, copia dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

### **Art. 13 Richiami a leggi e regolamenti**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel t.u. approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel r.r. 2/2006, di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la salvaguardia delle acque dall'inquinamento al fine di non pregiudicare il patrimonio idrico, e gli equilibri idrogeologici, nonché di tutte le disposizioni normative che entreranno in vigore durante la vigenza della concessione.

### **Art. 14 Domicilio legale**

Per ogni effetto di legge, il Concessionario STMicroelectronics - C.F. 09291380153 - elegge il proprio domicilio legale in Agrate Brianza (MB), Via C. Olivetti n. 2. Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso della concessione dovrà essere comunicata tempestivamente.

L' AUTORITÀ CONCEDENTE	IL CONCESSIONARIO
Regione Lombardia	STMicroelectronics s.r.l.
Sede territoriale di Monza-Brianza	.....
Il dirigente Alberto Garlandini	.....

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 25 settembre 2013

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

**D.d.s. 20 settembre 2013 - n. 8439****Proroga avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 167/11**

### IL DIRIGENTE DI STRUTTURA

#### Richiamati

- l'art. 3 del decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167 che disciplina l'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e rimette la regolamentazione dei profili formativi alle regioni, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;
- l'accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato d.lgs. 167/2011 del 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 58/CSR) tra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- la d.g.r. del 6 giugno 2012 n. 3576 «Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma professionale ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 167/2011» che recepisce il suddetto accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- la legge regionale n. 19/2007, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» in cui sono enunciati i principi e gli indirizzi relativi a: autonomia e responsabilità delle Istituzioni formative, programmazione sussidiaria, centralità dell'allievo e della sua famiglia, nonché finanziamento con il criterio del sistema concessorio attraverso lo strumento della dote;
- la legge regionale n. 22/2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i tirocini formativi e di orientamento, l'istituzione della scuola bottega e ogni forma di apprendistato;

Richiamata inoltre, la legge del 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizione in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e specificamente l'art. 1, dal comma 10 al comma 19;

Preso atto del parere positivo espresso dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, nella seduta del 23 luglio 2012, alla proposta di Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti, assunti ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 167/11;

Considerato che l'apprendistato nelle sue diverse tipologie è ritenuto la modalità privilegiata di accesso qualificato al lavoro per i giovani ed in particolare, l'apprendistato per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale;

Visto il decreto n. 7111 del 3 agosto 2012, che approvava l'«Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 167/11» e i relativi allegati;

Considerato che l'avviso prevedeva al punto 8 che la richiesta di dote nominativa dovesse essere effettuata tramite sistema informativo regionale entro le ore 17.00 del 25 settembre 2013;

Ritenuto opportuno proseguire con il sostegno alla realizzazione di percorsi formativi rivolti ai giovani apprendisti assunti in Lombardia, in coincidenza con l'avvio dell'anno formativo 2013/2014 e quindi rispondere contemporaneamente alle esigenze di scuole e imprese;

Ritenuto di dover provvedere alla proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande a valere sull'«Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 167/11», spostando il termine al 31 gennaio 2014 alle ore 17.00;

Visto altresì il decreto direttoriale del 2 dicembre 2011, n. 460/segr D.G./2011 con il quale sono state trasferite a Regione Lombardia le risorse per il finanziamento delle attività di formazione per l'esercizio dell'apprendistato;

Dato atto che le risorse disponibili per il presente avviso ammontano a € 5.000.000,00, sono state solo parzialmente prenotate e trovano copertura nei corrispondenti capitoli dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la sufficiente disponibilità;

Visto che l'avviso pubblico di cui sopra, al par. 6 dispone quanto segue: «Regione Lombardia qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento di cui sopra»;

Ritenuto quindi di destinare una parte delle risorse trasferite dal MLPS con i decreti d.d. 219/2010, 110/2010, 376/2010, destinate alla formazione degli apprendisti, e non ancora stanziate nei precedenti avvisi e che ammontano a € 244.913,00;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

#### DECRETA

1. di approvare la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande a valere sull'«Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale o di un diploma professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 167/11», modificando il termine ultimo al 31 gennaio 2014 alle ore 17.00;

2. di disporre l'incremento dello stanziamento per l'Avviso, approvato con d.d.u.o. n. 7111 del 3 agosto 2012, che quindi ammonta complessivamente a € 5.244.931,00 e trova copertura nei corrispondenti capitoli dell'esercizio finanziario in corso, ovvero a seconda della natura dei beneficiari ai cap. 8281; 8282; 8283 del Bilancio 2013, che presenta la sufficiente disponibilità;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su sito regionale [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it).

Il dirigente struttura occupazione e occupabilità  
Vasarotti Massimo



## D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato

D.d.g. 17 settembre 2013 - n. 8295

**Accreditamento della seguente unità di offerta socio sanitaria: residenza sanitario assistenziale per anziani (R.S.A.) denominata "Casa di cura villa San Mauro" con sede in Pontida (BG), via Gambirago n. 570, gestita dall'ente "Casa di cura San Giuseppe s.r.l." con sede legale in Nembro, via Giovanni XXIII, n. 3, CF n. 94044100306, ed iscrizione nell'apposito registro regionale**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE  
FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato» e successive modifiche;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2012»;
- 30 maggio 2012 n. 3540 «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;
- 26 ottobre 2012 n. 4334 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2013»;

Rilevato che l'ente gestore indicato in oggetto ha presentato SCIA con contestuale istanza di accreditamento, pervenuta in Regione Lombardia il 28 giugno 2013, prot. n. G1.2013.9171, per l'unità di offerta del pari in oggetto identificata, relativamente a n. 49 posti letto;

Dato atto che la SCIA sopra citata è stata positivamente verificata dalla competente commissione di vigilanza della ASL di Bergamo, con sopralluogo del 10 luglio 2013, di cui al verbale n. 523/2013, allegato al provvedimento sotto indicato;

Visto il provvedimento del 12 agosto 2013 n. 933, adottato dalla ASL di Bergamo, pervenuto in data 16 agosto 2013, prot. n. G1.2013.11230, di attestazione del possesso dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento in oggetto per le motivazioni sopra descritte;

Stabilito che la ASL territorialmente competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r. n. 3 del 20 marzo 2013 che dispone l'assetto organizzativo della Giunta regionale per la X legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comunicazione all'ente gestore interessato, e alla ASL territorialmente competente;

DECRETA

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la seguente unità di offerta socio sanitaria (R.S.A.): denominata «Casa di Cura Villa San Mauro» con sede in Pontida (BG), Via Gambirago n. 570, gestita dall'Ente «Casa di Cura San Giuseppe s.r.l.» con sede legale in Nembro, via Giovanni XXIII, n. 3, CF n. 94044100306, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di accreditamento condotta dalla ASL di Bergamo e attestata con il provvedimento del 12 agosto 2013 n. 933, per n. 49 posti letto;

2. di provvedere all'iscrizione della R.S.A. in oggetto nell'apposito registro regionale delle unità di offerta socio sanitarie accreditate;

3. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL territorialmente competente provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e per la relativa comunicazione all'ente gestore interessato, e alla ASL territorialmente competente.

Il direttore generale  
Giovanni Daverio

Serie Ordinaria n. 39 - Mercoledì 25 settembre 2013

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

**D.d.s. 9 settembre 2013 - n. 8044**
**R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 - Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal colatore Navigliaccio o Ticinello Occidentale e dalla Roggia Ticinello Mendosio o Tolentina o Roggia Marzo, originariamente assentita al consorzio Ticinello Mendosio (codice fiscale 80016480180) con decreto n. 69 rep. n. 9212 del 16 ottobre 1936 - Accertamento impegno deposito cauzionale**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI USI DELLE ACQUE,  
SICUREZZA DEGLI INVASI

Visti:

- il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;
- la d.d.g. 22 dicembre 2003 n. 22723 «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
- il programma di tutela e usi della acque (PTUA), approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "Norme in materia ambientale";
- la d.g.r. n. 6232 del 19 dicembre 2007 «Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale e contestuale revoca della d.g.r. 3863/2006»;
- il piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato in data 24 febbraio 2010 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Premesso che con decreto n. 69 rep. n. 9212 del 16 ottobre 1936 il Ministero dei LL.PP. Ufficio del Genio Civile di Milano ha riconosciuto ai sensi dell'art. 2 lettera b) del t.u. 1775/1933 al Consorzio degli Utenti del Ticinello Mendosio il diritto di derivare dal Cavo Ticinello Mendosio e dalla Roggia Tolentina, mediante diverse bocche di presa, la portata media di moduli 17,55 (1.755 l/s) per irrigare complessivi 2055.12.49 ha di terreno situati nei comuni di Abbiategrasso, Bubbiano, Rosate, Calvignasco e Vernate in provincia di Milano, Battuda, Casorate Primo, Trivolzio, Trovo, Bereguardo e Torre d'Isola in provincia di Pavia, nonché per azionare dieci opifici per complessivi 140,02 hp.

La concessione, assentita per anni trenta successivi e continui a far data dal 01 febbraio 1917, è stata prorogata alla data del 31 gennaio 1982 per effetto delle leggi n. 42 del 8 gennaio 1952, n. 53 del 2 febbraio 1968 e n. 228 del 24 maggio 1978;

Vista la domanda in data 06 novembre 1946, reiterata in data 31 gennaio 1962 e 29 dicembre 1976, del Consorzio Ticinello Mendosio intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di cui al sopracitato decreto;

Dato atto che l'istruttoria prevista dall'art. 28 del t.u. 1775/1933 non è mai stata avviata dall'allora competente Ministero dei LL.PP.;

Che a far data dal 1 gennaio 2002 la Regione Lombardia è succeduta al Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti le concessioni di grande derivazione d'acqua;

Che la Regione Lombardia, ai sensi delle Direttive approvate con d.d.g. 22723/2003, ha provveduto ad avviare l'iter istruttorio con nota in data 23 luglio 2003;

Considerato che:

- con nota in data 12 settembre 2003 il Consorzio Ticinello Mendosio ha confermato il proprio interesse all'emissione del provvedimento di rinnovo;
- in data 27 luglio 2005, 6 dicembre 2006, 10 dicembre 2009 e 28 dicembre 2012 il Consorzio Ticinello Mendosio ha presentato alla Regione Lombardia la documentazione tecnica a corredo dell'istanza di rinnovo;
- sulla base della documentazione presentata risulta che gli opifici riconosciuti con l'originario decreto non sono più esistenti e pertanto le relative utenze sono da intendersi decadute ai sensi dell'art. 55 del t.u. 1775/1933 e dell'art. 37 del Regolamento Regionale n. 2/2006;
- l'avviso relativo all'istanza di rinnovo per soli fini irrigui è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 52 del 30 dicembre 2009 ed è stato affisso per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei comuni interessati dalla derivazione;

Visto l'esito della Conferenza dei Servizi avvenuta il giorno 14 aprile 2010 nel corso della quale sono emerse le seguenti osservazioni:

- il Parco Agricolo Sud Milano ha rilevato che l'unico interesse del Parco riguarda la salvaguardia dei manufatti idraulici e la conservazione dei beni architettonici e degli aspetti naturalistici, conseguentemente chiede che eventuali ripristini tengano conto di detto vincolo;
- il comune di Rosate (MI) ha sottolineato l'importanza alla tutela e la salvaguardia dei manufatti idraulici e il corretto mantenimento dell'alveo del Ticinello;

Considerato altresì che:

- con nota in data 22 marzo 2010 il Comune di Torre d'Isola (PV) ha presentato un'osservazione relativa alla richiesta di mantenimento di una portata minima nel tratto di Roggia Tolentina transigente entro i propri confini comunali;
- con nota in data 21 maggio 2010 il Comando Militare Esercito Lombardia - Ufficio Personale, Infrastrutture e Servizi Militari, ha espresso il proprio «nulla contro» ai fini militari alla realizzazione dell'opera di grande derivazione d'acqua pubblica dal Ticinello Mendosio in località Castelletto Mendosio;
- con nota in data 24 maggio 2010 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione in oggetto subordinandola ad alcune prescrizioni finalizzate all'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla pianificazione di Distretto Idrografico;
- con nota in data 24 maggio 2010 il Comune di Marcinago (PV) ha comunicato di non avere osservazioni sul rinnovo relativo alla «istanza di rinnovo concessione di grande derivazione di acqua pubblica dal Cavo Ticinello Mendosio presentata dal Consorzio Ticinello Mendosio»;

Ritenuto che, in merito alle richieste dell'Autorità di Bacino, in aderenza alle indicazioni contenute negli artt. 14 e 34 del Regolamento Regionale n. 2/2006 la quantità d'acqua assentita con il presente rinnovo è commisurata all'effettivo fabbisogno irriguo estivo e jemale in relazione all'attuale estensione dei terreni irrigati o irrigabili determinata sulla base della documentazione presentata a corredo dell'istanza;

Che in ordine alle richieste del Comune di Torre d'Isola per il mantenimento di una portata minima nell'alveo della Roggia Tolentina l'art. 7 del disciplinare fa obbligo al Consorzio Ticinello Mendosio di rilasciare, in corrispondenza dei manufatti decritti nel sopracitato articolo, un Deflusso Minimo Vitale in ragione del quantitativo previsto dalla normativa vigente;

Che pertanto le predette osservazioni/prescrizioni sono soddisfatte per effetto delle vigenti disposizioni di legge o per obblighi imposti nel disciplinare di concessione;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria;

Preso atto del parere favorevole espresso dall'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici nella seduta del 06 febbraio 2013;

Preso atto CHE persistono i fini irrigui della derivazione, che non ostano superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizza-

zione del corpo idrico e che pertanto possa farsi luogo al rinnovo della concessione;

Visto il disciplinare sottoscritto in data 2 settembre 2013 rep. n. 18116/RCC dalla sig.ra Scevola Livia, legale rappresentante del Consorzio Ticinello Mendosio, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato il rinnovo della concessione ad uso irriguo senza obbligo di restituzione delle colature;

Richiamate:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione (Prov. Attuativi);
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 « Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali» e s.m.i.;
- la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 « Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art.9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - collegato 2011»

Dato atto che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art.6 comma 9, legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 e dell'art.19 del regolamento regionale n. 2/2006 a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che nella fattispecie non è da acquisire la certificazione antimafia prevista dal d.lgs 8 agosto 1994, n. 490 ai sensi del d.p.r. n. 252/1998;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Tutto ciò premesso e considerato, per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti, fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti delle disponibilità della risorsa idrica

#### DECRETA

1. di concedere al Consorzio Ticinello Mendosio (codice fiscale 80016480180), con sede legale presso il regolatore Geom. Roberto Zanocchi via San Bernardo 27, 27010 Giussago (PV), il rinnovo della concessione originariamente assentita con Decreto del Ministero dei LL.PP.n. 69 rep. n. 9212 del 16 ottobre 1936 per derivare, subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite nel disciplinare sottoscritto in data 2 settembre 2013 n. 18116/RCC di rep., dal Colatore Navigliaccio o Ticinello Occidentale e dalla Roggia Ticinello Mendosio o Tolentina o Roggia Marzo:

- a) nella stagione estiva (1 aprile - 30 settembre) moduli medi 17,51 (1.751 l/s) per irrigare, senza obbligo di restituzione delle colature, 1631.09.60 ettari siti nei comuni di Bubbiano, Rosate, Calvignasco, Vernate (MI), Battuda, Casorate Primo, Marcignago, Trivolzio, Trovo, Bereguardo e Torre d'Isola (PV),
- b) nella stagione invernale (1 ottobre - 31 marzo) moduli massimi 0,08 (8,0 l/s) per irrigare, senza obbligo di restituzione delle colature, 6.07.33 ettari siti nei comuni di Rosate, Vernate (MI), Battuda, Trivolzio, Trovo, Bereguardo, Marcignago e Torre d'Isola (PV),

mediante le opere di presa ed i manufatti individuati e descritti nel sopraindicato disciplinare.

2. di accordare la concessione per un periodo di anni 40 (quaranta) successivi e continui con decorrenza dal 1 febbraio 1982, giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria come prorogata dalle leggi 42 del 8 gennaio 1952, n. 53 del 2 febbraio 1968 e n. 228 del 24 maggio 1978 ovvero fino al 31 gennaio 2022;

3. che il concessionario dovrà corrispondere ai sensi dell'art. 35 del t.u. 1775/1933 il canone annuo stabilito per l'annualità 2013 pari a Euro 911,22 in ragione di Euro 52,04 al modulo e per moduli 17,51. Il canone, il cui importo sarà aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, sarà dovuto per intero anche se l'utente non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto di concessione, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 36 del regolamento regionale n. 2/2006;

4. di dare atto che il concessionario ha provveduto a prestare una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante bonifico bancario per un importo di Euro 911,22 sul conto corrente intestato alla Regione Lombardia IBAN IT58 Y030 6909 7900 0000 0001918 con manda-

to di pagamento del 2 agosto 2013 effettuato presso la Banca Intesa San Paolo di Pavia;

5. di accertare a carico di Consorzio Ticinello Mendosio (cod. 903022) la somma di Euro 911,22 con imputazione al capitolo 9.200.4.8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;

6. di impegnare la somma di Euro 911,22 con imputazione al capitolo di spesa 7.99.1.8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di Consorzio Ticinello Mendosio (cod. 903022);

7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scadrà secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di pubblicare il presente atto, unitamente ad un estratto del disciplinare (*omissis*), sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

10. di provvedere all'esecuzione del presente decreto mediante notifica al concessionario ai sensi della normativa vigente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
Anna Maria Ribaudo